

LEGGE REGIONALE

Norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti
delle Commissioni di nomina regionale

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle Commissioni di nomina regionale".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Al Presidente ed ai componenti delle Commissioni di nomina regionale è attribuita una indennità di presenza in ragione di £.5.000 per ogni giornata di seduta.

Al Segretario della Commissione è dovuta l'indennità in ragione di £. 5.000 per ogni giornata di seduta.

L'indennità di cui ai commi precedenti non compete ai dipendenti dello Stato, della Regione e degli Enti locali nei confronti dei quali, in virtù di provvedimenti legislativi, risulta applicata l'onnicomprendività del trattamento economico.

Art. 2

Ai componenti delle Commissioni che risiedono fuori del capoluogo della Regione è inoltre dovuto il trattamento di missione previsto dall'art. 3 della legge regionale 18.7.1974, n. 23.

Ai fini dell'applicazione della predetta legge i componenti delle Commissioni estranei all'amministrazione statale, regionale e degli altri Enti locali sono equiparati ai coordinatori di settore in servizio presso la Regione.

E' inoltre dovuto ai componenti residenti fuori del capoluogo della Regione il rimborso spese di viaggio ai sensi del citato art. 3 della legge regionale 18.7.1974, n. 23.

In luogo del rimborso delle spese di cui al precedente comma, ai componenti delle Commissioni che facciano uso del proprio mezzo di trasporto sarà liquidata la somma di lire 40 a chilometro.

Art. 3

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge, prevista per il 1974 in £. 50.000.000, si farà fronte con le disponibilità di cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974:

- Cap. 30 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria) £. 20.000.000
- Cap. 58 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligat.) £. 2.000.000
- Cap. 65 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligat.) £. 400.000
- Cap. 105 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligat.)..... £. 5.000.000
- Cap. 162 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligat.) £. 2.000.000
- Cap. 184 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligat.)..... £. 500.000
- Cap. 197 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comi

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

	tati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligat.)	£. 10.000.000
Cap. 213 -	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligat.)	£. 5.335.000
Cap. 222 -	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligat.)	£. 600.000
Cap. 246 -	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	£. 4.165.000
	<hr/>	
	Totale	£. 50.000.000

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli anni successivi alla spesa necessaria si provvede con stanziamenti ad apposito capitolo nei limiti previsti dal primo comma del presente articolo.

La Giunta regionale è autorizzata per gli anni successivi a provvedere con propri atti deliberativi alle eventuali maggiori esigenze di spesa prelevando le somme occorrenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Laera

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 13 febbraio 1975
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Laera